

Allegato A

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI **Approvato con delibera C.C. n° 19 del 30/04/2010**

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica approvazione con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione;
- DPR 447/1998: il “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” così come modificato dal DPR 440/2000;
- SALA GIOCHI: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati in via prevalente all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari;
- GIOCHI LECITI: biliardo, bowling, carte, giochi da tavolo, videogiochi, flipper, calcio balilla e giochi similari disciplinati dall'art. 110 del TULPS e dalle disposizioni in materia, escluse le forme di intrattenimento e svago effettuate mediante la messa a disposizione di personal computer;
- SUPERFICIE UTILE DEL LOCALE: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi ecc...;
- SORVEGLIABILITA' : ai fini della sorvegliabilità dei locali si applicano le disposizioni di cui al D.M. 564/1992 e s.m.i.;

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. A norma dell'art. 19 punto 8 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché del relativo regolamento di attuazione il presente Regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, ovvero di sale giochi.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, le forme di intrattenimento:

- a) non esercitate in forma di impresa;
- b) esercitate su area pubblica;
- c) nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo;
- d) non rientranti comunque nel campo di applicazione dell'art. 86 del T.U.L.P.S.

Art. 3 – Principi generali

1. Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si conformano ai seguenti principi:

- a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
- b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
- c) semplificazione procedimentale mediante gli istituti della autocertificazione e del procedimento di cui al DPR 447/1998 e s.m.i. in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive;

2. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.

3. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:

- a) dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività;

- b) del decoro artistico ed architettonico della città;
- c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- d) della quiete della collettività.

4. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive e sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dal DPR 447/1998, DPR 440/2000 e s.m.i. nonché dal Regolamento comunale di organizzazione dello Sportello Unico.

5. In allegato al presente regolamento vengono individuati i requisiti strutturali, urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di viabilità e traffico indispensabili per l'esercizio dell'attività.

6. Alle attività di gioco di cui al presente regolamento si applicano le vigenti norme in materia di orari dell'attività economica principale che viene svolta nell'esercizio, ivi compresi gli eventuali obblighi di chiusura infrasettimanale, festiva e per ferie.

Art. 4 – Adempimenti amministrativi

1. L'apertura ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi, la variazione dello stato dei luoghi ed il subingresso sono soggetti a DIA (dichiarazione di inizio di attività), ad efficacia immediata, da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive.

2. La dichiarazione deve contenere:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell'impresa;
- c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi;
- d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dagli art. 11 e 92 del TULPS da parte del titolare e di eventuali soci;
- e) dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico-sanitaria ;
- f) certificato agibilità dei locali;
- g) relazione tecnica (a firma di tecnico abilitato) descrittiva delle attività esercitate, attestante il rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi e sicurezza degli impianti;
- h) dichiarazione relativa al possesso della disponibilità dei locali con indicazioni del relativo titolo;
- i) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti ed alle prescrizioni stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2007 e s.m.i. e dalle norme vigenti;
- l) possesso dei requisiti di sorvegliabilità;
- m) planimetria in scala 1:2000 rappresentante l'area interessata dell'attività, nel contesto della viabilità pubblica;
- n) parere favorevole ARPAT sulla valutazione di impatto acustico;
- o) orario di apertura effettuato con l'indicazione dell'eventuale giorno di chiusura prescelto;

2. La variazione dell'orario di apertura deve essere precedentemente comunicata con anticipo di gg 5 all'Ufficio Commercio del Comune.

3. La cessazione dell'attività di sala giochi è soggetta a comunicazione da effettuarsi prima della data dell'evento;

4. Eventuali sospensioni dell'attività possono essere autorizzate, per un periodo massimo di mesi dodici (12), presentando richiesta motivata all'ufficio competente.

Art. 5 – Requisiti

1. I locali dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) destinazione d'uso direzionale, commerciale o comunque compatibile in base al vigente strumento urbanistico;
- b) distanza da scuole , ospedali ecc... secondo quanto prescritto nell'allegato al presente regolamento;
- c) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e di igiene e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti, al possesso di servizi igienici;
- d) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme in materia, nonché alla normativa in materia di prevenzione incendi;
- e) distanza dai luoghi sensibili individuati in: scuole, residenze per anziani, ospedali , cimiteri, chiese, luoghi di culto e da ulteriori luoghi sensibili analoghi, tenendo conto anche dell'impatto della suddetta attività sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica;
- f) possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. 564/1992;

2. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, l'Amministrazione Comunale potrà imporre all'interessato, a sue spese:

- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
- d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
- e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.

Tali obblighi sono definiti dall'Amministrazione Comunale, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi infraprocedimentali di cui all'art. 11 della Legge 241/1990.

3. L'apertura di sale giochi NON è consentita nei centri storici e nelle zone definite come residenziali dai vigenti strumenti urbanistici comunali e quindi non nelle zone residenziali A-B-C;

Art. 6 – Svolgimento dell'attività e orario

1. L'accesso alle attività non è consentito ai minorenni secondo quanto previsto dal TULPS e indicato nella tabella dei giochi proibiti.

Tale divieto deve essere segnalato in ciascun punto di accesso ai predetti locali;

2. E' obbligatoria l'affissione presso il locale, in luogo ben visibile al pubblico, della "tabella dei giochi proibiti", del Regolamento di gioco e dei prezzi di ciascun gioco;

3. I giochi installati devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall'art.110 del TULPS, dal decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 e s.m.i. e dalle altre norme vigenti.

4. L'orario di apertura e chiusura delle sale giochi è disciplinato da apposita ordinanza del Sindaco. In occasione di determinati eventi, per periodi particolari, ovvero in relazione alle caratteristiche del locale, con specifica ordinanza sindacale, può essere ridotto l'orario.

Art. 7- Installazione di apparecchi da gioco negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali

1. Negli esercizi pubblici autorizzati ai sensi dell'art. 86 del TULPS (bar, ristoranti, circoli con somministrazione per soci, alberghi, strutture ricettive) e negli esercizi di raccolta scommesse autorizzati ai sensi art. 88 del TULPS, l'installazione degli apparecchi da gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'art.110 del TULPS è consentita nel rispetto di quanto previsto dai D.M. 27.10.2003 e 18.1.2007 e senza necessità di presentazione di denuncia di inizio di attività (DIA).

2. Negli esercizi commerciali l'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 art. 110 del TULPS, potrà avvenire solo dopo l'ottenimento da parte del titolare dell'attività, della licenza prevista dall'art.86 comma 3 del TULPS.

In nessuna tipologia di esercizio è consentita l'installazione degli apparecchi in aree all'esterno dei locali sede dell'attività.

Art. 8 – Provvedimenti repressivi

1. L'attività di sala giochi viene inibita:

- a) nei casi previsti dal T.U.L.P.S. a seguito revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86;
- b) qualora i locali non posseggano più i requisiti urbanistici e/o igienico-sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tale caso l'Amministrazione Comunale assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza;
- c) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, ivi comprese quelle inerenti l'orario di apertura e chiusura, il divieto di fumo, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge 241/1990;
- d) per grave violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi e alle attività di trattenimento;
- e) in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato in sede di presentazione della D.I.A. (denuncia inizio attività);

2. L'attività è sospesa:

- a) nei casi previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S.;
- b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
- c) con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

Art. 9 – Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salve le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma graduata, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro secondo quanto previsto dall'art.7/bis comma 1 del decreto legislativo 267/2000.

2. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste nel comma 1 si applica l'art.17 della legge 689/1981 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative secondo quanto indicato dal terzo comma dell'art.7 bis del decreto legislativo 267/2000.

Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali

L'interessato che intenda aprire o ristrutturare un esercizio di sala giochi può presentare richiesta di “parere preventivo”allo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Si applica in ogni caso quanto previsto dal DPR 447/1998 e s.m.i. e dal Regolamento Comunale sullo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Art. 11 - Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione e la conseguente pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

E' abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.

Art. 12 – Disposizioni di adeguamento automatico

I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia, purché compatibili.

Allegato B

REQUISITI SALE GIOCHI

DISTANZE

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) la distanza dalle scuole, dalle residenze per anziani, dagli ospedali, dai cimiteri, dalle chiese e dagli altri luoghi sensibili analoghi, dovrà essere non inferiore a **400 m.**

REQUISITI STRUTTURALI

Le altezze dei locali destinati all'intrattenimento non deve essere inferiore a 3,00 mt. salvo le deroghe contenute nel Regolamento di Igiene approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. **** in seduta del 25 febbraio 2010;

I rapporti illuminanti dovranno essere verificati ai sensi di quanto previsto dall'art. 88 del Regolamento di igiene sopracitato;

Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna ed esterna previsti dalle attuali disposizioni di legge (DPCM 215/1999 e succ. mod. ed integr.) anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi.

I locali dovranno essere accessibili anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (D.M. 236/89).

DOTAZIONE DI PARCHEGGI

In aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative e dal Regolamento Urbanistico comunale dovranno essere reperiti parcheggi su area privata, anche in caso di ampliamento di attività esistente, in misura non inferiore ad 1 mq ogni 5 apparecchi di intrattenimento. Alle sale giochi con superficie commerciale superiore a 250 metri quadrati, ai soli fini della dotazione di parcheggi, si applica la normativa relativa alle medie strutture di vendita.

REQUISITI IGIENICO-SANITARI

La superficie occupata dalle attrezzature di intrattenimento non potrà superare **un terzo** della superficie utile, cioè della superficie complessiva del locale accessibile al pubblico, esclusi i servizi igienici, i depositi, i magazzini, gli uffici ed i locali similari.

Il locale dovrà essere dotato di due servizi igienici, con relativo antibagno, distinti per sesso ed eventuale bagno per i disabili nei casi previsti dalla normativa vigente.

Nei locali dovranno essere apposti cartelli indicanti il “divieto di fumo” ed il gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto.

E' ammessa attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e comunque coincidente con l'orario dell'attività di sala giochi.

PRESCRIZIONI GENERALI

Dovrà essere messo a disposizione del pubblico e degli organi di vigilanza il regolamento dei singoli giochi installati.

Dovrà essere mantenuta esposta, in luogo ben visibile al pubblico, la “tabella dei giochi proibiti”.

L'orario di svolgimento dell'attività, debitamente comunicato, dovrà essere esposto in luogo ben visibile al pubblico.

Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna ed esterna previsti dal DPCM 215/1999 e succ. mod. ed integr., anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi.

I locali dovranno essere accessibili anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.